



TASSAZIONE FONDO INTEGRATIVO CONI

La comunicazione è riservata ai soci pensionati CONI che hanno presentato la domanda all'Agenzia delle Entrate per il recupero della maggiore tassazione del Fondo CONI sulla base della mancata applicazione della norma di cui all'art. 11 del decreto n°252 del 2005.

* * * * *

Riteniamo utile ed opportuno riepilogare la situazione ad oggi in merito alle domande presentate da molti nostri soci APEC all'Agenzia delle Entrate per richiedere la restituzione della maggiore tassazione applicata sulla pensione erogata dal Fondo Integrativo CONI.

Vi informiamo che 15 soci in tutta Italia hanno già incassato la somma richiesta in quanto il loro ricorso è stato accolto integralmente da alcune Agenzie delle Entrate che hanno ritenuto la richiesta fondata e pertanto non hanno neanche presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Per correttezza è però necessario aggiungere che la stragrande maggioranza dei soci non ha ricevuto alcuna risposta, mentre solo una piccola parte si è vista recapitare una lettera con risposta negativa.

Nei mesi scorsi avevamo consigliato ai soci di attendere le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, alle quali spettava il giudizio finale.

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso basandosi su altra precedente decisione che riguardava un fondo di previdenza integrativa Enel, comunque diverso dal nostro. Quello Enel prevedeva infatti prestazioni in capitale, mentre quello CONI prestazioni pensionistiche mensili e quindi periodiche.

Altra sentenza negativa della Corte di Cassazione è stata pronunciata nei confronti del Fondo Pensioni Previdai con motivazioni simili alla precedente.

Per concludere questo breve riepilogo, occorre informare i soci che la Corte Costituzionale, riunitasi lo scorso 22 novembre, ha esaminato l'ordinanza della Commissione Tributaria di Latina che aveva sollevato il problema della eventuale incostituzionalità dell'art.23 comma 6 del d.lgs.n.252 del 2005 in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell'art.23 comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252, pur lasciando aperta la porta ad una verifica della costituzionalità del comma 7, lettera b) dello stesso articolo 23. Su tale aspetto è probabile che da parte di qualche altra Commissione Tributaria Provinciale venga sollevata la questione di incostituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale.

Sulla base di quanto accaduto diventa difficile fornire ai soci precise indicazioni perchè trattasi di scelte personali. La questione si presta a molteplici interpretazioni che hanno

portato a sentenze diametralmente opposte: alcuni soci hanno riscosso somme anche importanti ed altri, in altre varie città e sono la maggioranza, hanno purtroppo dovuto prendere atto di un esito negativo della domanda. E la stessa giurisprudenza appare non perfettamente concorde.

L'APEC lascia ad ogni singolo socio la decisione finale ricordando che i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, in caso di sentenza negativa, non presentano il rischio del pagamento delle spese legali, mentre quelli presentati alla Corte di Cassazione, in caso di sentenza negativa, potrebbero comportare una condanna alle spese legali.

Di seguito un riepilogo delle situazioni in cui possono trovarsi i nostri soci:

- 1) Chi **non ha mai** presentato domanda all'Agenzia delle Entrate, può farlo seguendo lo schema a suo tempo trasmesso con i conteggi delle somme che ritiene indebitamente trattenute in più dall'Agenzia nei quattro anni precedenti; vale a dire 2019, 2020, 2021, 2022, tutto questo ovviamente non appena ricevuto il cud 2022 necessario per fare i conteggi relativi all'anno 2022
- 2) I Soci che hanno **già incassato** il rimborso dalla Agenzia delle Entrate possono ripetere la domanda per gli anni successivi fino al 2022. E' chiaro che c'è il rischio che l'Agenzia potrebbe respingere la domanda e richiedere la restituzione di quanto già pagato;
- 3) I Soci che **non hanno avuto risposta** e sono la stragrande maggioranza possono reiterare la domanda facendo riferimento alla precedente, chiedendo che vengano rimborsate anche le maggiori somme trattenute negli anni successivi fino al 2022 allegando i relativi conteggi; è ovvio che la domanda va fatta dopo aver ricevuto il prossimo cud relativo ai redditi 2022 indispensabile per effettuare i conteggi per l'anno stesso;
- 4) I Soci che hanno ricevuto una risposta **negativa** hanno 60 giorni dalla notifica per presentare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, attraverso un legale o un commercialista. Qualora i 60 giorni fossero già scaduti, possono presentare una nuova domanda alla Agenzia delle Entrate per gli anni 2019-2020-2021-2022.

Si ricorda che la domanda in prima istanza va sempre presentata all'Agenzia delle Entrate competente per territorio. I gradi di giudizio sono tre : Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale ed infine Corte di Cassazione.